

TESSILE E MODA ARTIGIANATO

TABELLA C - LAVORAZIONI A MANO E/O SU MISURA

AGGIORNAMENTI

ccnl: giu 2019
ccril: aprile 2000

Campo di applicazione:

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:

- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessuti vari, ecc.), Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni, Lavorazione e confezione di guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo, Rammendo, Merletti, Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all'uncinetto, retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli, oggetti di cucito in genere
- Modelli in carta
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione parrucche
- Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;

Lavorazioni a mano giu-19

Impiegati/Operai

IMPIEGATI	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
6 LIVELLO SUPER	1.795,81	47,51	1.843,32
6° LIVELLO ex prima categoria	1.675,67	42,35	1.718,02
5° LIVELLO ex seconda categoria	1.534,88	36,15	1.571,03
4° LIVELLO ex terza categoria	1.418,42	30,99	1.449,41
3° LIVELLO ex terza categoria	1.359,92	28,92	1.388,84
2° LIVELLO ex quarta categoria	1.300,91	26,34	1.327,25
1° LIVELLO ex quinta categoria	1.229,95	23,24	1.253,19

divisore orario: 173

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° agosto 2014

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 6°S, 6°, 5° e 4°

<i>livello finale 6°S</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.257,07	33,26	1.290,32
successivi 6 mesi	70%	1.257,07	33,26	1.290,32
successivi 6 mesi	75%	1.346,86	35,63	1.382,49
successivi 6 mesi	75%	1.346,86	35,63	1.382,49
successivi 6 mesi	85%	1.526,44	40,38	1.566,82
successivi 6 mesi	85%	1.526,44	40,38	1.566,82
successivi 6 mesi	88%	1.580,31	41,81	1.622,12
successivi 6 mesi	93%	1.670,10	44,18	1.714,29
successivi 6 mesi	93%	1.670,10	44,18	1.714,29
successivi 6 mesi	100%	1.795,81	47,51	1.843,32

<i>livello finale 6°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.172,97	29,65	1.202,61
successivi 6 mesi	70%	1.172,97	29,65	1.202,61
successivi 6 mesi	75%	1.256,75	31,76	1.288,52
successivi 6 mesi	75%	1.256,75	31,76	1.288,52
successivi 6 mesi	85%	1.424,32	36,00	1.460,32
successivi 6 mesi	85%	1.424,32	36,00	1.460,32
successivi 6 mesi	88%	1.474,59	37,27	1.511,86
successivi 6 mesi	93%	1.558,37	39,39	1.597,76
successivi 6 mesi	93%	1.558,37	39,39	1.597,76
successivi 6 mesi	100%	1.675,67	42,35	1.718,02

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.074,42	25,31	1.099,72
successivi 6 mesi	70%	1.074,42	25,31	1.099,72
successivi 6 mesi	75%	1.151,16	27,11	1.178,27
successivi 6 mesi	75%	1.151,16	27,11	1.178,27
successivi 6 mesi	85%	1.304,65	30,73	1.335,38
successivi 6 mesi	85%	1.304,65	30,73	1.335,38
successivi 6 mesi	88%	1.350,69	31,81	1.382,51
successivi 6 mesi	93%	1.427,44	33,62	1.461,06
successivi 6 mesi	93%	1.427,44	33,62	1.461,06
successivi 6 mesi	100%	1.534,88	36,15	1.571,03

<i>livello finale 4°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	992,89	21,69	1.014,59
successivi 6 mesi	70%	992,89	21,69	1.014,59
successivi 6 mesi	75%	1.063,82	23,24	1.087,06
successivi 6 mesi	75%	1.063,82	23,24	1.087,06
successivi 6 mesi	85%	1.205,66	26,34	1.232,00
successivi 6 mesi	85%	1.205,66	26,34	1.232,00
successivi 6 mesi	88%	1.248,21	27,27	1.275,48
successivi 6 mesi	93%	1.319,13	28,82	1.347,95
successivi 6 mesi	93%	1.319,13	28,82	1.347,95
successivi 6 mesi	100%	1.418,42	30,99	1.449,41

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI E 6 MESI

Finalizzato ai livelli 3°

gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti CCNL, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni

<i>livello finale 3°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	951,94	20,24	972,19
successivi 6 mesi	70%	951,94	20,24	972,19
successivi 6 mesi	75%	1.019,94	21,69	1.041,63
successivi 6 mesi	75%	1.019,94	21,69	1.041,63
successivi 6 mesi	91%	1.237,53	26,32	1.263,84
successivi 6 mesi	91%	1.237,53	26,32	1.263,84
successivi 6 mesi	96%	1.305,52	27,76	1.333,29
Successivi 12 mesi	100%	1.359,92	28,92	1.388,84

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

Finalizzato ai livelli 2°

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	910,64	18,44	929,08
successivi 6 mesi	70%	910,64	18,44	929,08
successivi 6 mesi	75%	975,68	19,76	995,44
successivi 6 mesi	96%	1.248,87	25,29	1.274,16
Successivi 12 mesi	100%	1.300,91	26,34	1.327,25

APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – DURATA 3 ANNI

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/1 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 e fino al 31 luglio 2014

b) ex art. 49 assunti dal 1° febbraio 2008

Vedi profili formativi

* Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione.

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 6°S, 6°, 5° e 4°

<i>livello finale 6°S</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.257,07	33,26	1.290,32
successivi 6 mesi	70%	1.257,07	33,26	1.290,32
successivi 6 mesi	75%	1.346,86	35,63	1.382,49
successivi 6 mesi	75%	1.346,86	35,63	1.382,49
successivi 6 mesi	85%	1.526,44	40,38	1.566,82
successivi 6 mesi	85%	1.526,44	40,38	1.566,82
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.534,88	36,15	1.571,03
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.675,67	42,35	1.718,02
succ. 6 mesi liv. finale*		1.795,81	47,51	1.843,32

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

<i>livello finale 6°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.172,97	29,65	1.202,61
successivi 6 mesi	70%	1.172,97	29,65	1.202,61
successivi 6 mesi	75%	1.256,75	31,76	1.288,52
successivi 6 mesi	75%	1.256,75	31,76	1.288,52
successivi 6 mesi	85%	1.424,32	36,00	1.460,32
successivi 6 mesi	85%	1.424,32	36,00	1.460,32
succ. 6 mesi 2 liv. Inf. *		1.424,32	36,00	1.460,32
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.534,88	36,15	1.571,03
succ. 6 mesi liv. finale*		1.675,67	42,35	1.718,02

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

livello finale 5°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.074,42	25,31	1.099,72
successivi 6 mesi	70%	1.074,42	25,31	1.099,72
successivi 6 mesi	75%	1.151,16	27,11	1.178,27
successivi 6 mesi	75%	1.151,16	27,11	1.178,27
successivi 6 mesi	85%	1.304,65	30,73	1.335,38
successivi 6 mesi	85%	1.304,65	30,73	1.335,38
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.359,92	28,92	1.388,84
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.418,42	30,99	1.449,41
succ. 6 mesi liv. finale*		1.534,88	36,15	1.571,03

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

livello finale 4°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	992,89	21,69	1.014,59
successivi 6 mesi	70%	992,89	21,69	1.014,59
successivi 6 mesi	75%	1.063,82	23,24	1.087,06
successivi 6 mesi	75%	1.063,82	23,24	1.087,06
successivi 6 mesi	85%	1.205,66	26,34	1.232,00
successivi 6 mesi	85%	1.205,66	26,34	1.232,00
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.300,91	26,34	1.327,25
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.359,92	28,92	1.388,84
succ. 6 mesi liv. finale*		1.418,42	30,99	1.449,41

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19

2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI E 6 MESI**Finalizzato ai livelli 3°**

gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni del ccnl 27 gennaio 1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni

<i>livello finale 3°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	951,94	20,24	972,19
successivi 6 mesi	70%	951,94	20,24	972,19
successivi 6 mesi	75%	1.019,94	21,69	1.041,63
successivi 6 mesi	75%	1.019,94	21,69	1.041,63
succ. 12 mesi 2 liv. Inf.		1.229,95	23,24	1.253,19
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.300,91	26,34	1.327,25
succ. 12 mesi liv. finale		1.359,92	28,92	1.388,84

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI**Finalizzato ai livelli 2°**

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	910,64	18,44	929,08
successivi 6 mesi	70%	910,64	18,44	929,08
successivi 6 mesi	75%	975,68	19,76	995,44
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.229,95	23,24	1.253,19
succ. 12 mesi liv. finale		1.300,91	26,34	1.327,25

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Lavorazioni a mano giu-19